

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 1° giugno 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Capitelli, Caruano, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Fei, Ferrari, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivolta, Ruberti, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Capitelli, Cardinale, Caruano, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Ferrari, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivolta, Ruberti, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 31 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSSETTO: « Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti della prima casa nei casi di fallimento delle imprese edilizie » (6088);

MOLINARI: « Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi » (6089).

Saranno stampate e distribuite

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

MANZIONE: « Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari » (5976) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

*V Commissione (Bilancio):*

VINCENZO BIANCHI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, in materia di integrazione delle commissioni interministeriali di indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti » (5882) *Parere delle Commissioni I e III;*

*VI Commissione (Finanze):*

PERETTI e GIOVANARDI: « Modifiche al regime sanzionatorio delle violazioni relative alla tassazione di immobili a rendita presunta e armonizzazione di norme in materia di ICI e IRPEF » (5991) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

SIMEONE: « Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie cardiovasco-

lari » (6014) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con due distinte lettere pervenute in data 31 maggio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 795/98 R.G.N.R. e Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo n. 2245/98 R.G.N.R. - 1081/99 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 29 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, lettera *n*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la relazione sull'attività svolta dal garante stesso nell'anno 1998 (doc. CXXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dall'Agenzia romana per il Giubileo S.p.a.**

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.a., con lettera in data 27 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicem-

bre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia stessa, riferita al periodo 1° luglio-31 dicembre 1998, comprensiva di un quadro generale delle attività svolte sino al 30 aprile 1999 (doc. CIX, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.**

Nel mese di maggio 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

**Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.**

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 27 maggio 1999, ha trasmesso un esemplare del verbale delle operazioni relative alla proclamazione del risultato del referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, svoltosi il 18 aprile 1999.

L'Ufficio centrale, accertato che alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto (49.299.149), in quanto il numero degli elettori che non hanno votato (24.846.795) è superiore a quello degli elettori che hanno votato (24.452.354), ha dichiarato chiuse le operazioni relative allo stesso referendum.

Questo documento è depositato negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Vicenda relativa al dottor Marco Pivetti)*

## A)

MANCUSO, SGARBI, BECCHETTI, BAIAMONTE, ANEDDA, COLA, PECORELLA, MICCICHÈ, PRESTIGIACOMO, FIORI, LEONE, DONATO BRUNO, SAPONARA, MARTUSCIELLO, RIZZI, FILOCAMO, DIVELLA, GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con due interrogazioni annunziate, rispettivamente, nella seduta del 3 luglio 1997 (n. 3-01331) e nella seduta del 25 marzo 1998 (n. 3-02143) l'odierno primo firmatario ed altri deputati hanno chiesto di sapere per quali motivi non fosse stato promosso procedimento disciplinare nei confronti del magistrato dottor Marco Pivetti, il quale, prima della sua elezione al Consiglio superiore della magistratura, quale pretore del lavoro in Roma, aveva depositato centinaia di sentenze con ritardi fino a 1.051 giorni (poco meno di tre anni). Omissione di procedimento contrastante con quanto invece avvenuto nei confronti di altri magistrati per ritardi meno gravi, difatti condannati in sede disciplinare;

alle risposte, rispettivamente, del sottosegretario Giuseppe Ayala del 14 gennaio 1998 e del sottosegretario Franco Corleone del 19 gennaio 1999, l'odierno primo firmatario si è dichiarato, con ampia motivazione, del tutto insoddisfatto per la smaccata infedeltà e partigianeria messa in atto al fine di proteggere ad ogni costo un

magistrato, che con il suo comportamento aveva indubbiamente menomato il prestigio della magistratura e danneggiato centinaia di cittadini;

malgrado i poco lodevoli precedenti nell'attività giudiziaria, evidenziati nelle menzionate interrogazioni, la mancanza assoluta di titoli di merito, di anzianità, di attitudini, avendo egli svolto solo funzioni di pretore civile e del lavoro e, quindi, mai funzioni requirenti o di legittimità, il Consiglio superiore della magistratura ha destinato, al termine del mandato consiliare, il dottor Pivetti alla procura generale presso la Corte di cassazione con funzioni di sostituto;

come è risaputo, la procura generale non solo è contitolare con il Ministro di grazia e giustizia, dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma istruisce tutte le procedure disciplinari e interviene altresì nel corso del procedimento relativo avanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

tale assegnazione del Pivetti, risulta adottata in aperta violazione dei criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura con le circolari n. 15098 del 30 novembre 1993 e 7162 del 28 aprile 1997, giacché tali disposizioni prevedono, per il rientro in ruolo dei magistrati cessati dal Consiglio superiore della magistratura, un concorso « virtuale », (dalle stesse circolari definito « un concorso simulato »), atto a verificare se, in astratto, il singolo magistrato rientrante, al momento della restituzione alle funzioni giudiziarie, abbia titolo o non per essere assegnato ad un determinato posto, solo prescindendosi

dall'ordinaria procedura concorsuale reale, ma senza pregiudizio delle posizioni di altri interessati;

come detto, nelle circolari è stabilito che nella procedura del così detto « concorso virtuale » il riferimento obbligato è al « vincitore di concorso reale, collocato nell'ultima posizione utile »;

nel concorso « reale » del 1998, tre posti per sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, espletato nella scorsa primavera, sono risultati vincitori i dottori Vincenzo Gambardella, Raffaele Ceniccola e Vincenzo Maccarone, tutti e tre con anzianità 1965 e con punteggio aggiuntivo perché applicati a quell'ufficio con funzioni di magistrati d'appello, l'ultimo dei quali precede di ben 205 posti il dottor Pivetti entrato in magistratura il 20 aprile 1967;

con tale assegnazione il dottor Pivetti ha superato ben 25 magistrati, che avevano chiesto di essere assegnati a quel posto, più anziani e più idonei di lui, alcuni con anzianità 1959, 1961, 1963 e 1965 e con funzioni requirenti direttive di procuratore della Repubblica presso il tribunale di sedi importanti quali Pavia e Novara o con funzioni requirenti di sostituto procuratore della Repubblica presso le corti di appello di Torino, Bari o Napoli;

di conseguenza, è stato così realizzato, a favore del dottor Pivetti, proprio « quell'indebito vantaggio e quell'ingiustificato sopravanzamento » che le circolari del Consiglio superiore della magistratura intendono escludere, e che lo stesso dottor Marco Pivetti, del resto, quale componente di tale organo, aveva a suo tempo sdegnosamente stigmatizzato in un veemente intervento nella seduta del *plenum* del 9 novembre 1994, riportato nel notiziario n. 9 del settembre 1995, pagine 185 e seguenti, seduta nel quale era stato deliberato appunto il rientro in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura precedente;

il dottor Pivetti, in quella occasione, si era battuto per cambiare il contenuto della circolare, siccome, a suo dire, troppo fa-

vorevole ai magistrati rientranti dal Consiglio superiore della magistratura, sostenendo testualmente che tale circolare non prevedeva « una gara effettiva (anzi l'esclusione della gara) », perché « erano in discussione proprio principi di correttezza e di lealtà istituzionale » ..; che « l'onestà intellettuale pretende che la dichiarata volontà di cambiare la circolare abbia qualche conseguenza se non si tratta di una declamazione volta a darsi un alibi o a dare apparenza meno sgradevole a provvedimenti sostanzialmente privilegiati »; che « l'ex consigliere può trarre un indebito vantaggio dalla sua elezione al Consiglio superiore della magistratura, il che è insostenibile e spero che tutti lo considerino tale, proprio in ragione di quei criteri di trasparenza e di correttezza istituzionale che occorre applicare nei fatti e non solamente declamare » ...; « credo che sia difficile contestare, del resto, che la circolare darebbe luogo a vantaggi "indebiti" per i consiglieri uscenti ove consentisse loro di avere qualcosa di più di ciò che potrebbero avere partecipando ad un normale concorso » ... « non bisogna consentire al consigliere uscente di avere un vantaggio indebito e cioè un posto che non sarebbe riuscito presumibilmente a raggiungere con un normale concorso » (questo l'antico pensiero dell'antico dottor Pivetti, prima ancora che avesse a sollecitare e ottenere il favore di disattenderlo a proprio vantaggio);

dopo tanta « predica », il dottor Pivetti, dimenticando i sacrosanti principi enunciati (da valere, evidentemente, per tutti ma non per lui stesso), ha difatti sollecitato ed ottenuto quel « privilegio indebito » contro il quale si era a suo tempo così strenuamente battuto;

in sintesi la riferita abnorme sequenza di privilegi e favoritismi lascia emergere come il dottor Pivetti, magistrato ad avviso degli interroganti gravemente inadempiente per lunghi anni rispetto ai propri doveri di operosità, di diligenza e di correttezza, abbia fruito in serie dei seguenti vantaggi: a) non esser stato sottoposto a procedimento disciplinare per quelli che agli interroganti appaiono in-

giustificabili e sistematici comportamenti omissivi — della durata di anni e per centinaia di casi — indicati nella presente premessa; *b*) aver fruito e fruire della copertura indebita dell'amministrazione, dimostrata anche dalle gravi inesattezze di fatto enunciate in Aula dai sottosegretari Ayala e Corleone e poste in luce nelle repliche insoddisfatte ad entrambe le risposte alle precedenti interrogazioni; *c*) aver conseguito *contra legem*, la destinazione a sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, sorpassando, in carenza di titoli prevalenti e in una chiara assenza di validi presupposti di professionalità specifici e in altrettanto chiara presenza degli anzidetti abituali demeriti professionali, colleghi maggiormente titolati ed aspiranti alla predetta destinazione (destinazione, peraltro, implicante l'inopportunità che il dottor Pivetti possa essere delegato a rappresentare la Procura generale presso la Corte di cassazione in affari di natura disciplinare. Materia, questa, che dignità funzionale, livello di credibilità, e di idoneità professionale rendono la più lontana possibile da quella che è la comprovata identità professionale del medesimo);

il Ministro di grazia e giustizia è titolare dei poteri-doveri, di cui agli articoli 110, 107 secondo comma della Costituzione, nonché di cui agli articoli 10, 11, 14, 16 legge 24 marzo 1958, n. 195, articolo 13 Regio decreto-legge 31 maggio 1946, 511 e articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 —:

quale influenza determinativa o favoreggiatrice risulti che abbia potuto avere, per il verificarsi di tali e tante situazioni di ingiusto vantaggio per il dottor Pivetti, la di lui appartenenza, e relativa azione politica, in seno alla corrente di Magistratura Democratica, quale attivista di essa in ambito nazionale;

quali altre ragioni, concorrenti o esclusive, possano eventualmente avere comunque operato alla determinazione della segnalata situazione, complessivamente antagonista rispetto persino al

meno esigente dei criteri di correttezza nell'esercizio di ogni pubblica funzione. (3-03599)

(16 marzo 1999).

**(Sezione 2 — Vicenda relativa all'avvocato Perrone)**

**B)**

MANCUSO, GAZZILLI, CICU, SAPONARA, TARDITI, MAROTTA, DONATO BRUNO e VITALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli avvocati Domenico Di Terlizzi, Francesco Metta e Giulio Treggiari, difensori di fiducia dell'avvocato Giuseppe Stefano Perrone, diramano il 27 luglio 1998 un comunicato stampa in cui informano che nella stessa data è stata depositata l'ordinanza del Tribunale di Foggia (Sezione misure di prevenzione) con la quale è stata applicata all'avvocato Perrone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, rilevando che la gravità del provvedimento, che rappresenta un *unicum* nella storia della giustizia italiana, le anomalie di tutto l'*iter* processuale, caratterizzato da un evidente condizionamento ambientale, le chiare ed evidenti finalità dello stesso (impedire a chi è legittimamente iscritto all'albo di esercitare la professione forense) e soprattutto l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, li hanno indotti a rompere il silenzio ed a informare l'opinione pubblica che:

*a*) la decisione in esame rappresenta la comoda scorciatoia « inventata » da chi anela a confrontarsi con un'avvocatura non libera e indipendente;

*b*) infatti dal 1994 l'avvocato Perrone è stato oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria estrinsecatasi con perquisizioni domiciliari e presso il suo studio, con intercettazioni telefoniche ambientali, con l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare, annullata dalla Corte di cassazione, con il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili, annullato all'esito

degli accertamenti contabili con la richiesta da parte della Dda di Bari di sospensione dall'esercizio della professione, respinta all'unanimità dal consiglio dell'ordine di Foggia;

c) che il relativo processo penale per partecipazione ed associazione mafiosa, nonostante le sollecitazioni della difesa, non riesce a decollare ed è oggetto di continui e reiterati rinvii addebitabili o al Pm o al tribunale che si ostina ad inserirlo in un ruolo oltremodo carico e non a fissare udienze straordinarie come più volte richiesto;

d) che, al contrario, il tribunale di Foggia (sezione misure di prevenzione) con composizione quasi identica a quella del tribunale ordinario non è rimasto insensibile alle formali e pressanti sollecitazioni della Dda di Bari dirette ad ottenere una pronta definizione del procedimento di prevenzione;

e) che l'irrogazione della misura consegue ad un procedimento caratterizzato da preoccupanti anomalie oltre che da vizi procedurali e di merito ed in particolare:

le richieste di acquisizioni probatorie sono state in larga parte respinte in obbedienza ad esigenze di celerità ed efficienza produttiva non rinvenibili in casi similari;

i componenti del tribunale, nonostante l'esistenza di evidenti ragioni d'opportunità, non hanno ritenuto di astenersi e hanno rigettato le reiterate richieste di remissione del processo ad altra sede;

pur rinviando alla sede propria la confutazione del merito dei provvedimenti non si può non denunciare la singolare e totale pretermissione, nell'apparato motivazionale, di tutte le ragioni, deduzioni ed acquisizioni difensive. Chi legga il provvedimento trae l'impressione che la difesa non abbia contestato alcunché rispetto alle informazioni della Dia, laddove non un punto, non un dato, non una propalazione è stata tralasciata e non è stata contestata o sentita. Ai contrario il provvedimento si caratterizza per una acritica ricezione delle propalazioni dei pentiti che sono stati

accreditati anche laddove la loro calunniosità era stata documentalmente provata. « La preoccupazione » — conclude il comunicato — « prescinde dalla fraterna solidarietà al collega ingiustamente accusato e trova il suo principale fondamento nella necessità di sensibilizzare i colleghi avvocati e la pubblica opinione rispetto ad un uso deviato degli strumenti processuali, diretto ad esercitare un indebito controllo sul modo di espletare il ministero difensivo ».

sarebbe interessante sapere quali reazioni i fatti e i comportamenti delineati suggerirebbero al Ministro di grazia e giustizia ove egli ipotizzasse d'esercitare ancora la libera professione d'avvocato e immaginasse di trovarsi a difendere l'avvocato Perrone —:

quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia, giurista, già magistrato, avvocato e professore universitario, sui fatti esposti e quali provvedimenti anche di natura ispettiva egli ritenga conseguentemente di dover assumere con particolare riferimento alle seguenti circostanze:

se sia plausibile o, al contrario, sia rilevabile un *fumus persecutionis* nel fatto che, nonostante l'imputato — ormai scarcerato dalla Corte di cassazione — avesse rinunciato all'udienza preliminare al fine di ottenere una sollecita celebrazione del processo, stia attendendo da oltre un anno e sei mesi l'inizio concreto del processo, la cui udienza dibattimentale era stata fissata al 17 gennaio 1997;

se sia tollerabile — a fronte del quadro sopra delineato — che i rinvii della udienza siano dipesi dalla assenza del pubblico ministero della Dda di Bari;

se sia plausibile o meno che la richiesta della Dia nazionale di sorveglianza speciale e il sequestro di tutti i beni dell'avvocato Perrone sia stata avanzata il 18 luglio 1996 e il Presidente della sezione misure di prevenzione abbia accolto tale richiesta il 20 luglio 1996, e cioè in soli due giorni, nonostante l'incartamento relativo fosse voluminosissimo e la cui lettura, nep-

pure attenta, dovesse comportare non meno di una settimana di impegno continuo ed esclusivo;

se l'iniziativa rappresenti o meno un *unicum* nella storia giudiziaria italiana in quanto si è attivato un procedimento di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un soggetto incensurato (che per caso fa anche l'avvocato) utilizzando, quali elementi per inferire il giudizio di pericolosità, gli stessi elementi oggetto del procedimento penale per violazione dell'articolo 416-*bis* e sui quali nessuna verifica, in ordine alla loro concreta realizzazione, era stata operata stante il mancato avvio del giudizio di merito;

se sia vero che alcuni « collaboratori » avrebbero, sia pure genericamente, denunciato pratiche corruttive da parte dell'avvocato Perrone nei confronti dei magistrati del tribunale di Foggia e se, di conseguenza, i membri del tribunale di Foggia siano stati condizionati dal timore di essere sospettati e quindi non si siano avveduti di essere eccessivamente in sintonia con la Dia e la Dda;

poiché successivamente sarebbero emersi « dal nulla » altri « collaboratori » (di chi?) secondo i quali l'avvocato Perrone avrebbe fornito supporto ad un piano diretto ad uccidere due magistrati del distretto della Corte barese, se sia possibile che magistrati legati da vincoli di amicizia personale (e, pare, anche di appartenenza a identica corrente sindacale) potessero operare in tutta serenità;

se non ritenga che la vicenda esposta possa arrecare un ulteriore *vulnus* alla credibilità della magistratura. (3-02942) (7 ottobre 1998).

### **(Sezione 3 – Inquadramento degli educatori e degli assistenti sociali)**

#### **C)**

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il personale civile dell'amministrazione penitenziaria è quello su cui ha fatto

carico, fin dal 1975 il tentativo di attuazione del principio costituzionale della pena rieducativa;

fin dall'entrata in vigore della legge di riforma penitenziaria (legge n. 354 del 1975) gli organici previsti per il personale trattamentale erano tali da non permettere di assolvere a tale mandato;

nel corso degli anni gli organici non sono stati adeguatamente rivisti, molti posti erano e sono spesso vacanti, la distribuzione del personale educativo e sociale è priva di ogni criterio organizzativo e non tiene conto del rapporto operatore/detenuo;

queste figure professionali atipiche e operanti in un contesto critico, non hanno ricevuto formazione da parte dell'amministrazione e hanno dovuto supplire — con gravi costi personali — attraverso percorsi di autoformazione e attraverso la formazione « sul campo », dovendo spesso ricoprire anche mansioni superiori;

la riforma del Corpo degli agenti di custodia (fino a questo punto inquadrati da un regolamento del ventennio fascista) è arrivata nel 1990, dopo essere auspicata e sostenuta dagli stessi operatori del trattamento;

tale riforma (legge n. 395 del 1990) ha avuto però conseguenze perverse a causa del modo in cui l'amministrazione penitenziaria l'ha applicata;

gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, anziché disciogliersi, sono rapidamente arrivati ai gradi più alti e ricoprono posizioni nevralgiche all'interno del Dap;

gli organici della polizia penitenziaria sono stati incrementati a dismisura in modo tale da ricoprire i compiti non istituzionali e di pertinenza, invece, del personale amministrativo;

la polizia penitenziaria, agganciata acriticamente alle sorti della polizia di Stato (senza una valutazione dei diversi compiti istituzionali), invece di assumere un ruolo anche trattamentale, si è sempre

più « militarizzata » ed ha visto, contemporaneamente, la progressione in carriera rapida ed ingiustificata dei suoi uomini;

la distorta applicazione dell'articolo 40 ha prodotto, tra l'altro, con il decreto-legge n. 445 del 1992, che le piante organiche dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, lasciassero fuori proprio il personale su cui fanno carico le funzioni istituzionali fondamentali del trattamento, della rieducazione e della risocializzazione del detenuto;

il decreto legislativo n. 444 del 1992 prevedeva all'articolo 13 che, con decreto ministeriale, gli istituti di pena fossero organizzati in settori operativi e si dovessero prevedere un'area di segreteria, un'area educativa, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile, tutti dotati di autonomia tecnico-professionale. Altrettanto si sarebbe dovuto fare per i centri di servizio sociale;

il personale trattamentale è stato inoltre tenuto fuori dalla possibilità di sviluppo di carriera previsto dalla triennale fase transitoria della legge n. 29 del 1993 sul riordino della dirigenza;

d'altro canto l'amministrazione neppure aveva dato seguito a quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 della legge n. 321/1991 sugli interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e del personale dell'amministrazione della giustizia;

nel frattempo ben quattro sentenze mai applicate (la n. 1230/1993 del 4 settembre 1992 del Tar del Lazio, la n. 513/1994 del 5 marzo 1995 del Consiglio di Stato, la 766/1996 del 13 dicembre 1995 del Tar del Lazio, la n. 771/1996 del 24 gennaio 1996 del Tar del Lazio) riconoscevano che gli appartenenti alla VII qualifica funzionale dell'amministrazione penitenziaria sono direttivi a tutti gli effetti, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 4-bis della legge 436/1987;

una bozza di decreto che prevedeva l'attuazione di tali sentenze per anni è stata rimpallata tra Dap, gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, ufficio legislativo, ragioneria centrale, ministero della funzione pubblica, ministero del tesoro, ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri;

la legge n. 85 del 1997 imponeva, a ragione dunque, che l'amministrazione provvedesse al riordino entro sei mesi dei propri ruoli direttivi e dirigenziali;

inoltre l'articolo 41 della legge 449 del 1997, con un colpo di spugna su oltre dieci anni di leggi vigenti e sentenze esecutive, ha però, con un emendamento estremamente limitativo, quanto meno tracciato le linee di un doveroso riconoscimento alla professionalità acquisita sul campo dal personale educativo e di servizio sociale —:

se corrisponda al vero che al personale previsto dall'articolo 41 legge 449/1997, che ha intimato all'amministrazione di provvedere al pagamento di quanto dovuto nei tempi normativamente previsti, l'amministrazione abbia risposto: « di non disturbare il manovratore » e di attendere con pazienza l'emanazione *sine die* dei relativi decreti;

se corrisponda al vero che la stessa amministrazione sta pretestuosamente chiedendo chiarimenti di nuovo al ministero della funzione pubblica, alla ragioneria centrale e a quant'altri, come se l'emendamento, nel suo carattere restrittivo, non fosse chiarissimo;

quando intenda procedere all'emanazione dei decreti di inquadramento degli educatori ed assistenti sociali aventi diritto. (3-02168)

(1° aprile 1998).

**PROPOSTA DI LEGGE CAVERI: CONFERIMENTO DEL GRADO DI SOTTOTENENTE A TITOLO ONORIFICO AGLI ALLIEVI DI CORSI D'ISTRUZIONE MILITARE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL GRADO DI SOTTOTENENTE INTERROTTI L'8 SETTEMBRE 1943 ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: LANDOLFI; MARINACCI ED ALTRI; RICCI ED ALTRI; CUSCUNÀ ED ATRI (APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO (222-B-1117-2777-2828-4556)**

**(A.C. 222-B - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL PROPOSTA DI LEGGE N. 222-B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente o di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

*a)* frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

*b)* avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;

*c)* frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

*d)* erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

*e)* frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ex combattente aggiungere le seguenti: , ad eccezione di coloro che hanno fatto parte, a qualsiasi titolo, dell'esercito della repubblica di Salò,*

**1. 1. Nardini, Valpiana.**

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 127, RECANTE  
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ACQUE DI BAL-  
NEAZIONE (6011)**

**(A.C. 6011 — sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Acque di balneazione).*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6011 — sezione 2)**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-  
COLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1999 con le seguenti: fino al 31 ottobre 1999. Qualora il Ministro della Sanità verifichi che, entro tale data, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, superino il 50 per cento della differenza tra i valori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e quelli previsti dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, può di concerto con il ministro dell'Ambiente, esercitare i previsti poteri sostitutivi nei confronti di quelle città con popolazione superiore a 100 mila abitanti che risultano privi di impianti di depurazione, o che, pur avendoli, questi risultano essere mal funzionanti. Nei casi di effettivo esercizio dei poteri di cui sopra, da parte del Ministro della Sanità, il termine è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1999.*

**1. 1.** Turrone, Galletti, Procacci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* fino al 31 ottobre 1999. Accertato peraltro che il maggior contributo al fenomeno dell'eutrofizzazione algale, discende dall'apporto di nutrienti provocato da scarichi non depurati, e che gli scarichi della città di Milano contribuiscono in maniera determinante al superamento — per le acque di balneazione interessate dagli scarichi della città suddetta — dei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, e sue successive, il Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero della sanità — nel caso che il comune in oggetto non abbia provveduto entro il 31 ottobre 1999, ad abbattere il livello di inquinamento conseguente agli scarichi prodotti — nomina un Commissario *ad acta* per la città di Milano, per l'immediata realizzazione e/o il completo funzionamento degli impianti di depurazione. In tal caso, il termine è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1999.

**1. 2.** Turrone, Galletti, Procacci.

**(A.C. 6011 — sezione 3)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6011 « Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione »;

considerato che il lago di Garda negli ultimi due anni è stato interessato da un'eccessiva proliferazione di piante acquatiche e di alghe che hanno aumentato il parametro dell'ossigeno disciolto nelle acque e che in notevole quantità si sono poi depositate sulle rive dei comuni del basso lago;

impegna il Governo

a provvedere ad individuare le risorse finanziarie necessarie agli enti locali per la raccolta e per il successivo smaltimento di alghe e piante acquatiche dalle spiagge e rive.

**(9/6011/1)** Chincarini, Formenti.

La Camera, in sede di conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127;

impegna il Governo

a prevedere una campagna specifica di costante monitoraggio sulla presenza di agenti inquinanti nelle acque dei fiumi dei bacini nazionali e di quelli interregionali alla loro confluenza in mare o nei laghi costieri, al fine di prevedere lo stanziamento di speciali fondi per il loro risanamento quale misura necessaria al contrasto dei fenomeni di eutrofizzazione.

**(9/6011/2)** Marinacci.

*PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL  
GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI  
E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (AP-  
PROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)  
(1850-C)*

*(A.C. 1850-C - sezione 1)*

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Delega).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.